

Accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento e effettuazione degli scioperi nel settore del rimorchio portuale

Premesso che:

- 1) il servizio di rimorchio e di soccorso delle navi è un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 14 della L. 84/94 e successive modificazioni, quale necessario presidio di sicurezza per la navigazione e l'approdo delle navi negli ambiti portuali;
- 2) in base a quanto sancito dalla citata normativa, il servizio di rimorchio portuale è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenze n. 17082/2011 n. 17083/2011, quale servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/90, come modificata dalla L. 83/2000;
- 3) ai sensi dell'art. 10 della L. 11 aprile 2000 n. 83, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 146/90, le parti devono concordare, oltre ai termini di preavviso, anche le misure e le procedure dirette a consentire la corretta applicazione degli adempimenti di legge per quanto attiene la comunicazione, all'impresa che eroga il servizio ed al Prefetto, la proclamazione, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 4) ai sensi delle medesime disposizioni le parti devono, altresì, prevedere procedure di raffreddamento, tentativi di conciliazione, indicando gli intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, nonché, le prestazioni indispensabili da porre in essere durante le astensioni dal lavoro;

con il presente accordo le Parti intendono dare attuazione all'art. 2, secondo comma, della citata legge 146/90, stabilendo in particolare le prestazioni minime indispensabili, la durata massima delle azioni di sciopero nonché le procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero.

Tutto ciò premesso
si conviene:

In caso di controversia sindacale le OO.SS. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, in caso di controversia nazionale, o all'Azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovrà essere inviata anche alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione, che dovrà contenere la richiesta di apertura del confronto sulla materia oggetto della controversia, saranno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione secondo le modalità e la tempistica di seguito indicata.

1. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) in caso di sciopero aziendale o locale

Per quanto concerne le procedure di raffreddamento e di conciliazione, si conviene che entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'Azienda interessata dovrà convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i



successivi 5 giorni. Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 5 giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo.

Del citato tentativo di conciliazione verrà redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere inviato alla Commissione di Garanzia.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

B) in caso di sciopero nazionale

Le procedure di raffreddamento e conciliazione saranno analoghe a quelle dello sciopero a livello aziendale o locale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata alla/e Associazione/i nazionale/i datoriale/i del settore interessata/e. La convocazione deve essere effettuata dalla/e Associazione/i nazionale/i datoriale/i interessata/e.

Nell'ambito della medesima vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, la procedura di raffreddamento e conciliazione può non essere riattivata solo se lo sciopero viene proclamato entro 90 giorni dalla conclusione della procedura stessa.

2. Termini di preavviso

Nel caso di proclamazione di sciopero aziendale o locale, al fine di consentire alle Aziende di predisporre le misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo altresì di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto, la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata per iscritto alla Commissione di Garanzia, alle Aziende interessate, al Prefetto, all'Autorità Marittima, all'Autorità Portuale del luogo ed all'Osservatorio Nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. con un preavviso di almeno 10 giorni. Nel caso di proclamazione di sciopero nazionale la comunicazione deve essere data con un preavviso di almeno 10 giorni, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla Commissione di Garanzia, al Ministero del Lavoro e all'Osservatorio Nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 della L. 146/90 in tema di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

3. Adempimenti connessi alla proclamazione degli scioperi e definizione degli intervalli minimi intercorrenti tra più proclamazioni

- La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni riferite ad ogni singolo sciopero:
 - Esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero.
 - Modalità di attuazione.
 - Motivazioni che sono poste a base dell'astensione collettiva dal lavoro.
 - Esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione.

- Ogni proclamazione non può riguardare più di uno sciopero ed all'interno della stessa vertenza la prima astensione dal lavoro non può avere una durata superiore a 12 ore.

- Le astensioni successive alla prima nell'ambito della stessa vertenza non potranno avere durata superiore a 24 ore. A tal fine le OO.SS. dovranno indicare chiaramente se si tratta della stessa vertenza.
 - La durata dello sciopero non può essere frazionata.
 - In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, la proclamazione di uno sciopero, che non può essere effettuata in costanza di altra proclamazione da parte dello stesso soggetto sindacale, non può avvenire prima di 1 giorno dall'effettuazione dello sciopero precedente. Tra due azioni di sciopero da chiunque proclamato deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.
 - Tenuto conto dell'obbligo di legge in capo alle Aziende interessate di dare comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovrà essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno 5 giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro. La revoca intempestiva si riterrà giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di Garanzia o dall'Autorità amministrativa competente. La revoca sarà considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di Garanzia se comunicata entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
 - In caso di rilevanti modifiche inerenti le modalità previste per l'astensione dal lavoro, la relativa necessaria comunicazione sarà considerata come nuova proclamazione con le conseguenze relative al preavviso ed alla eventuale revoca.
 - Le proclamazioni di astensione dal lavoro consistenti nel diniego allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle regole di procedura di raffreddamento/conciliazione e del preavviso, mentre la durata massima è di 18 giorni consecutivi, durante tale periodo potranno essere proclamate ed effettuate azioni di sciopero. L'eventuale azione di sciopero effettuata durante il periodo di astensione dallo straordinario è calcolata anche come giornata di astensione dallo straordinario ai fini del conteggio dei 18 giorni di durata massima di quest'ultima.
- Tra due periodi di astensione dallo straordinario, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 18 giorni di astensione dallo straordinario) e un'astensione dallo straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.

4. Periodi di franchigia

È esclusa l'effettuazione degli scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno ed internazionale:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 5 agosto al 25 agosto;
- le tre giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- le tre giornate che precedono e seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali e amministrative generali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con elezioni amministrative, limitatamente al porto interessato alla consultazione elettorale.

Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno gli scioperi in concomitanza con manifestazioni che riguardano direttamente i porti o le relative città.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.

Roma, 22 febbraio 2012


FILT/CGIL



FIT/CISL



UILTRASPORTI



ASSORIMORCHIATORI



FEDERIMORCHIATORI

